

Adempimenti

Spese riaddebitate
pagate senza tracciabilità — p.32

Fattura spese riaddebitate pagata anche in contanti

Adempimenti

Il professionista non deve dimostrare al committente il pagamento elettronico

L'impresa committente può dedurre i costi anche se sostenuti in contanti

Marco Magrini
Benedetto Santacroce

Fatture delle spese riaddebitate analiticamente dal professionista, da sostenere dal prestatore in modo tracciabile, ma deducibili dall'impresa a prescindere dalla modalità di pagamento con inutilità di dimostrare al committente la forma di pagamento utilizzato.

Consideriamo la fattispecie reddituale dei professionisti e dei loro committenti: le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, che essi addebitano analiticamente al committente, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con sistemi di pagamento tracciabili (articolo 1, comma 81, lettera b, della legge 207/24). Al tempo stesso l'articolo 54-ter, comma 1 del Tuir, senza esaminare le specificità di deroga alla regola base (legate a casi di insolvenza, procedure esecutive infruttuose, prescrizione del termine per il pagamento, eccetera), prevede che le spese in questione non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene e specularmente l'articolo 54, comma 2, lettera b) del Tuir prevede che non concorrono a

formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (queste spese non parrebbero tuttavia limitate al vitto, alloggio, eccetera ma sarebbero anche di altra natura, ad esempio anche in riferimento all'intervento di altro professionista). A ciò si aggiunge la previsione dell'articolo 95, comma 3-bis, del Tuir dove si prevede che i rimborsi analitici relativi alle spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono effettuati con strumento tracciabile. Prendendo intanto in considerazione quest'ultima disposizione, occorre chiarire se la deducibilità lato committente sia condizionata dall'uso di strumenti tracciabili ai fini del pagamento della fattura che contiene l'addebito analitico di tali spese, oppure se viene anche richiesto che il pagamento delle medesime spese da parte del professionista che ha presentato il rimborso analitico debba avvenire anch'esso con strumenti tracciabili. Se ciò dovesse costituire la risposta all'interrogativo, si viene a creare in sostanza un legame con l'altra disposizione, introdotta dalla legge di Bilancio 2025, che opera lato professionista dove il pagamento tracciabile ammette anche la deducibilità della spesa nella formazione del reddito di lavoro autonomo prodotto dal professionista. Questo presupposto esprimerebbe però un contrasto con l'altra disposizione, sempre contenuta nelle regole di formazione del lavoro autonomo, sulla base della quale, dal 2025, la condizione per la deducibilità legata alla tracciabilità del pagamento, sembrerebbe superata dalla irrel-

vanza reddituale quando le spese in questione vengono richieste a rimborso analiticamente al committente. Si deve ritenere che la necessità di effettuare le spese pagandole con sistemi di pagamento tracciabili, resti nella sostanza un'esigenza del solo professionista, ad esempio per garantirsi la deducibilità nei vari casi d'insolvenza del committente.

Interpretando poi con ragionevolezza l'effetto che provoca l'incrocio delle disposizioni, si deve ritenere che, lato committente, la deducibilità delle spese riaddebitate analiticamente dal professionista debba prescindere dal fatto che lo stesso le abbia sostenute con strumenti tracciabili, ma a condizione che il committente provveda al pagamento della fattura dove è contenuto il riaddebito delle spese con strumenti tracciabili. Pertanto in questo caso e sulla base del presupposto indicato, non è necessario che il professionista indichi nella propria fattura le modalità di pagamento delle spese di cui richiede il rimborso analitico e che fornisca prova del pagamento delle spese con strumenti tracciabili. D'altra parte, è complesso immaginare che il committente possa essere tenuto alla conservazione di documentazione necessariamente acquisita presso il professionista che chiede il rimborso dalla quale desumere e avere certezza del pagamento tracciabile da esibire in caso di controlli e verifiche dell'amministrazione finanziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

